

N. C.P. 12/2015



Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Maiorano Presidente,

dott. Stefano Giusberti Giudice rel. ed est.,

dott. Caterina Arcani Giudice,

vista l'istanza della società ██████████ soc. coop. a r.l.,
diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 169 bis del

r.d. 16-marzo-1942, n. 267, a sciogliersi dal contratto di cessione
di credito stipulato con ██████████ Banca s.p.a., registrato il 24
ottobre 2012 e in corso di esecuzione alla data di presentazione
del ricorso, senza alcun risarcimento dei danni in favore
dell'altro contraente nonché l'autorizzazione a comunicare alla
società ██████████ s.p.a. che i contributi derivanti dalle tariffe
incentivanti dovranno essere pagati mediante bonifico bancario
sul nuovo conto corrente intestato alla ricorrente stessa;

vista la memoria autorizzata depositata dalla ██████████ Banca s.p.a.
il 10 luglio 2015, con la quale tale società ha chiesto, in via
principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o nullo e



che comunque sia respinto ed in via subordinata, per il caso di scioglimento del contratto, che sia riconosciuto alla [REDACTED] Banca l'indennizzo di cui all'art. 169 bis, co. 2, della legge fallimentare nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese;

visto il motivato parere espresso dal commissario giudiziale avv. Andrea Audino e depositato il 15 luglio 2015;

rilevato, in diritto, che secondo l'interpretazione preferibile, i contratti in corso di esecuzione suscettibili di scioglimento o di sospensione ai sensi dell'art. 169 bis del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, sono i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi i contraenti, analogamente a quanto disposto dall'art. 72 dello stesso r.d. n. 267 del 1942 (in questo senso, fra le altre decisioni giurisprudenziali, v. Trib. Milano 11 settembre 2014, App. Venezia 26 novembre 2014 e Trib. Bergamo 11 marzo 2015);

rilevato infatti, sul piano sistematico, che l'art. 169 bis sembra avere introdotto nel concordato preventivo una disciplina degli effetti sui rapporti giuridici preesistenti analoga a quella prevista per il fallimento, come si desume dal fatto che l'ultimo comma dell'art. 169 bis contiene il riferimento ad alcune norme sui contratti pendenti nel fallimento ai quali le disposizioni dell'art. 169 bis non si applicano e come è confermato dalla circostanza

che il recentissimo art. 8 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha modificato la rubrica dell'art. 169 *bis*, sostituendola con l'espressione "contratti pendenti", che appare quasi coincidente con l'espressione "rapporti pendenti", contenuta nella rubrica dell'art. 72;

osservato, d'altra parte, sul piano dell'interpretazione logica, che come è stato evidenziato dal commissario nel suo parere, l'accoglimento della diversa opzione interpretativa, secondo cui l'art. 169 *bis* dovrebbe applicarsi a tutti i contratti in corso di esecuzione, consentirebbe, irragionevolmente, al debitore di chiedere lo scioglimento di tutti i rapporti dai quali sono derivati i debiti che non ha pagato (ossia i crediti concorsuali), perché questi sono ineseguiti da uno dei due contraenti, e cioè dallo stesso debitore;

rilevato dunque che nei rapporti negoziali in cui prima della pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato nel registro delle imprese il debitore concordatario o il contraente *in bonis* abbiano già integralmente adempiuto la prestazione a proprio carico, resta un credito del debitore concordatario o un credito del contraente *in bonis*;

osservato inoltre che, nell'ipotesi in cui il contraente *in bonis* abbia già interamente eseguito la propria prestazione prima della pubblicazione del ricorso e l'altro contraente, in concordato, non



abbia ancora adempiuto, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni, il contratto deve necessariamente proseguire, senza che il debitore concordatario possa legittimamente sciogliersi dal vincolo negoziale (v. in tal senso le richiamate decisioni giurisprudenziali);

rilevato, nella fattispecie in esame, che la società [REDACTED] [REDACTED] come è stato evidenziato sia dalla [REDACTED] Banca s.p.a. che dal commissario giudiziale, ha chiesto l'autorizzazione a sciogliersi da un contratto di cessione *pro solvendo* di crediti futuri (generati dal riconoscimento da parte della [REDACTED] s.p.a. di tariffe incentivanti), che è strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di finanziamento concluso fra la [REDACTED] Banca e la società ricorrente in data 14 luglio 2011 (v. l'art. 2.3 del contratto di cessione di credito e l'art. 14 del contratto di finanziamento, allegati alla memoria della [REDACTED] Banca), in quanto finalizzato a garantire il rimborso della somma erogata, con la conseguenza che "il nesso sinallagmatico fra le parti può essere ravvisato soltanto considerando unitariamente il contratto di cessione del credito ed il contratto di finanziamento, in quanto il primo è accessorio al secondo" (così il commissario nel proprio parere, nel quale viene anche citato, esattamente in termini, il provvedimento del Trib. Bergamo 11 marzo 2015); osservato che come emerge dalle quietanze prodotte dalla [REDACTED]



Banca s.p.a. (v. il documento n. 2 allegato alla memoria della società), il finanziamento è stato interamente erogato prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese (circostanza questa peraltro pacifica); rilevato quindi che la banca ha interamente eseguito la propria prestazione negoziale, mentre la [REDACTED] non ha interamente eseguito la propria prestazione restitutoria, la quale "è garantita dalla cessione *pro-solvendo* dei crediti verso la società [REDACTED] S.p.a., idonea a far eventualmente conseguire la controprestazione da un terzo, anziché dal debitore principale" (così il commissario giudiziale nel suo motivato parere); ritenuto dunque che, avendo la banca eseguito interamente la propria prestazione negoziale, il contratto di cessione del credito concluso per garantire il rimborso del finanziamento non appaia suscettibile di scioglimento *ex art. 169 bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

ritenuto conseguentemente che l'istanza in esame sia inammissibile;

considerato infine che la natura del procedimento, la non necessità della difesa tecnica e comunque la novità della questione escludono il diritto della [REDACTED] Banca di richiedere la rifusione delle spese processuali,

P. Q. M.



dichiara inammissibile l'istanza in esame e respinge la richiesta della [redacted] Banca s.p.a. volta ad ottenere la rifusione delle spese del procedimento.

Si comunichi.

Ferrara, 23 luglio 2015.

Il Presidente
(dott. Pasquale Maiorano)

IL CASO.it